

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

La Regione Lazio – Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, C.F. 80143490581, in persona della Direttrice, Avv. Elisabetta Longo, domiciliata per la carica presso la sede della predetta Direzione, d’ora in poi per brevità “Regione”;

e

Roma Capitale - Municipio V con sede in Roma,, C.F. 02438750586 e P.I. 01057861005, in persona del Direttore Dott. Andrea De Carolis, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto, d’ora in poi per brevità Roma Capitale

PREMESSO CHE

- la Regione, con la Legge regionale 20 Aprile 2015, n. 5, ha dettato specifiche disposizioni con riguardo alla realizzazione di interventi formativi nell’ambito del sistema educativo regionale di formazione professionale;
- la Regione, in tale contesto normativo, intende mettere in campo un’azione di formazione, orientamento e accompagnamento nell’ambito della creatività dello spettacolo dal vivo;
- Roma Capitale con propria Direttiva di Giunta n. 47 del 03/08/2022, prot. n. 133025 del 03/08/2022, ha approvato un’iniziativa denominata “Progetto Culturale per l’orientamento e la formazione delle nuove generazioni nell’ambito dei percorsi professionali/culturali – Per un teatro d’Impresa”;
- la Regione condivide pienamente finalità e realizzazione delle attività previste nel progetto “Progetto Culturale per l’orientamento e la formazione delle nuove generazioni nell’ambito dei percorsi professionali/culturali – Per un teatro d’Impresa”;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse sopra riportate e gli allegati in essa richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione e si intendono riportati integralmente nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra la Regione e Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione del progetto “Progetto Culturale per l’orientamento e la formazione delle nuove generazioni nell’ambito dei percorsi professionali/culturali – Per un teatro d’Impresa”

Le attività oggetto del presente accordo e le attività previste sono individuate e descritte nel Piano di Lavoro allegato al presente accordo.

ART. 3 – IMPEGNI COMUNI ALLE PARTI

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione del Programma oggetto dell’accordo, le parti si impegnano vicendevolmente:

- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente accordo e dettagliate nel Piano di lavoro allegato al presente Atto;

- a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;
- a rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;
- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali ed eurounitari di riferimento.

ART. 4 – IMPEGNI DELLA REGIONE

La Regione:

- monitora lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente accordo nonché i relativi risultati intermedi e finali;
- fornisce supporto organizzativo e/o tecnico per l'approfondimento di questioni specifiche o di natura prettamente operativa con particolare riguardo alle asimmetrie informative eventualmente riscontrate in tema di tutela e sicurezza del lavoro;
- mette a disposizione di Roma Capitale i dati e le informazioni a propria disposizione in ogni modo connesse all'ambito di realizzazione del progetto;
- assicura la diffusione e la promozione dei dati tramite i propri canali informativi e istituzionali nonché tramite eventuali eventi in collaborazione con Roma Capitale;

La Regione vigila sulla corretta attuazione del presente accordo e, laddove si renda necessario, anche a seguito delle indicazioni scaturenti dalle consultazioni con Roma Capitale, a provvedere al suo aggiornamento.

La Regione si impegna a curare, anche in fase esecutiva, il necessario coordinamento con le proprie strutture e con gli altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'espletamento delle attività programmate.

ART. 5 – IMPEGNI DI ROMA CAPITALE

Roma Capitale, coerentemente con le proprie finalità istituzionali:

- si impegna a realizzare le attività previste nel Piano di Lavoro allegato al presente accordo;
- assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività individuate e descritte nel Piano di Lavoro;
- nel caso di acquisto di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, si obbliga a rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo l'espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto del principio della concorrenza.

In ogni caso, il complesso delle attività svolte da Roma Capitale dovrà essere compiuto in stretta collaborazione con La Regione.

La Regione si riserva la facoltà di concordare con Roma Capitale gli adattamenti e le modifiche necessari in relazione ad eventuali criticità o necessità sopraggiunte, sempre nel rispetto e nei limiti dell'importo della dotazione finanziaria di cui al successivo articolo 8.

ART. 6 - DURATA

Il presente accordo ha validità fino al fatto salvo un eventuale prolungamento della sua validità, concordato tra le parti, in funzione di nuove e successive esigenze che dovessero palesarsi da parte di Regione Lazio.

Lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo dovrà rispettare quanto stabilito dal Piano di

Lavoro di cui all'articolo 2.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

Al fine di garantire l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo, le parti individuano i rispettivi referenti in:

- per la Regione il Dott. Paolo Giuntarelli, Dirigente della Direzione Istruzione Formazione Politiche per l'Occupazione;
- per Roma Capitale il Dott. Andrea De Carolis, Direttore del Municipio V di Roma Capitale;

ART. 8 – RIMBORSO DELLE SPESE

In relazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, è riconosciuto a Roma Capitale, a titolo di rimborso delle spese sostenute e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un importo massimo complessivo, posto a carico del progetto, pari a **€ 100.000,00** (centomila/00 euro), che sarà corrisposto anticipatamente in un'unica soluzione, previa presentazione del Piano di Lavoro dettagliato corredato dal cronoprogramma delle attività, salvo possibilità di rivalsa alla presentazione della rendicontazione;

I costi e le spese per le attività di competenza della Regione restano a carico della stessa.

ART. 9 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La proprietà degli elaborati predisposti in attuazione del presente atto è riservata alla Regione senza che per ciò la stessa debba corrispondere ulteriori rimborsi a Roma Capitale oltre a quelli previsti all'articolo 8 del presente accordo.

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, per le attività oggetto del presente Accordo, Roma Capitale si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di dispositivi, soluzioni tecniche o strumenti informatici (hardware e software) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. Roma Capitale ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, anche successivamente alla cessazione del rapporto dalla stessa disciplinata. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

10.2. Roma Capitale si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Regione di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento del presente progetto, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.

10.3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte da Roma Capitale se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

10.4. Roma Capitale è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza anzidetti.

10.5. La Regione è titolare dei trattamenti dei dati personali generati dall'attuazione del presente accordo, a norma del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Roma Capitale opera in qualità di Responsabile esterno dei trattamenti ed è autorizzato a nominare ulteriori responsabili esterni che abbiano i previsti requisiti.

Le parti si impegnano a produrre e trasmettere la documentazione prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 per regolare i rapporti tra Titolare e Responsabile dei trattamenti.

ART. 11 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Roma Capitale utilizzerà la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro. Roma Capitale, pertanto, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla Regione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo allo stesso imputabili.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Roma Capitale si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Roma Capitale si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Regione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Roma Capitale dichiara, altresì, di essere in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

Le parti possono risolvere il presente accordo nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo PEC. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell'accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le controversie saranno deferite al giudizio ordinario, ai sensi delle disposizioni del c.p.c. e del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611. È stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma ed è in ogni caso escluso l'arbitrato.

ART. 15 – DIRITTO DI RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la Regione si impegna a rimborsare a Roma Capitale l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata cessazione del rapporto.

ART. 16- VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente atto è valido ed efficace a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione dello stesso.

ART. 17 - FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno responsabili della mancata esecuzione di attività parziale o totale imputabile a cause di forza maggiore.

Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie. Se una delle parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare l'espletamento delle proprie attività, lo comunicherà prontamente alla controparte.

La parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le parti la prosecuzione del rapporto di collaborazione, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Roma Capitale
Il Direttore
Dott. Andrea De Carolis

Regione Lazio
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

Allegato "A" – Piano di Lavoro e cronoprogramma del "Progetto Culturale per l'orientamento e la formazione delle nuove generazioni nell'ambito dei percorsi professionali/culturali – Per un teatro d'Impresa";

La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. (.....) contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente Convenzione, conservata agli atti.